

ALLEGATO "A" n.200.332/12822

S T A T U T O

Cap.1°- Costituzione della Società

ART. 1

Si è costituita a Lucca, il giorno nove ottobre
millenovecentottantacinque, la Società Medico-Chirurgi-
ca Lucchese.

ART. 2

La società è costituita da Soci Fondatori (tutti
coloro che hanno fatto parte del comitato Promotore),
Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Corrispondenti.

ART. 3

Alla società possono appartenere, in qualità di soci
Fondatori ed Ordinari, i laureati in Medicina e Chi-
rurgia operanti nella Provincia di Lucca, e comunque
nei Comuni, anche al di fuori di tale Provincia, com-
presi nel territorio delle UU.SS.LL.della Provincia
stessa.

ART. 4

La nomina dei Soci Ordinari è demandata all'Assem-
blea, su proposta del Presidente o di almeno due soci,
a seguito di regolare votazione a maggioranza sem-
plice.

La qualifica di Socio Onorario è conferita su pro-
posta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'As-
semblea dei Soci tra coloro che si siano particolar-

mente distinti nel campo della ricerca medica.

La qualifica di Socio Corrispondente viene conferita,
a richiesta dell'interessato, dal Consiglio Direttivo,
a persone fisiche che operino nel campo medico con
continuità e con riconosciuto merito.

ART. 5

La Società ha la sua sede e rappresentanza legali
in Lucca Via Guinigi n°40
Cap. II^o-Scopi della Società

ART. 6

La Società ha il fine di promuovere e favorire le
attività culturali e scientifiche, di ricerca e di
aggiornamento, in campo medico-chirurgico, nell'ambi-
to territoriale indicato all'art.3.

ART. 7

La Società pubblica un proprio Organo Ufficiale che
avrà periodicità almeno annuale. Le norme per l'ac-
cettazione dei lavori e le condizioni di pubblica-
zione sono devolute all'apposito regolamento, approu-
vato dal Comitato di Redazione, a sua volta nominato
dal Consiglio Direttivo.

La Società potrà promuovere sedute scientifiche arti-
colate in vario modo: conferenze, comunicazioni, simpo-
si, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, ed ogni al-
tra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi

- 3 -

di cui all'Art.5

Cap.III^o-Organi della Società

ART. 8

Organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9

L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativo della Società: impartisce le direttive di massima per l'attuazione delle finalità di cui agli artt.6 e 7 dello Statuto.L'Assemblea è costituita da Soci Fondatori ed Ordinari, i quali possono delegare per le votazioni un altro Socio; ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. I Soci Onorari e Corrispondenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, ma non possono ricoprire cariche direttive e non sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea è valida ai fini della votazione se sono

- 4 -

presenti la metà più uno dei Soci in prima convocazio
ne. In seconda convocazione è valida qualunque sia
il numero dei presenti.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo con vota
zione a scheda segreta; ratifica l'ammissione dei nuo
vi Soci; esamina i rendiconti amministrativi presenta
ti in occasione della seduta amministrativa dopo
l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
delibera le eventuali modifiche dello Statuto a ma
gioranza dei voti dei presenti.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente,
da due Vice Presidenti (dei quali uno eletto fra gli
ospedalieri ed uno fra gli altri Soci), da sei Consi
glieri e da un segretario.

L'Assemblea voterà, fra i propri componenti, una lista
composta da nove nominativi e un nominativo per il
Segretario.

Le liste dei candidati, presentata al Segretario pri
ma delle elezioni, dovranno essere compilata in modo
da rispettare il dettato del paragrafo 1° del pre
sente Articolo riguardante la composizione del Con
siglio Direttivo. Risulteranno pertanto eletti i
candidati che avranno riportato il maggior numero

- 5 -

di voti nella propria categoria.

Voterà inoltre due nominativi come Revisori dei Conti.

Subito dopo la proclamazione degli eletti si terrà

una riunione del nuovo Consiglio, il quale eleggerà

nel suo seno il Presidente e i due Vice Presidenti.

Nella stessa riunione il Consiglio Direttivo nomina

un Tesoriere, senza diritto di voto in consiglio e,

su proposta del Segretario, un Vice Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre

anni e sono rieleggibili. Qualora durante il triennio

si rendessero vacanti uno o più posti, subentreranno

quei soci i quali, nella rispettiva categoria fra

quelle specificate al paragrafo 1) di questo articolo,

avranno riportato nella votazione il maggior numero

di voti dopo quelli dell'ultimo eletto.

Il Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato

almeno ogni tre mesi, ha la rappresentanza morale del

La Società e ne promuove le attività e lo sviluppo,

provvede alla sua amministrazione, indice le attività

scientifiche e culturali, predispone i programmi, cura

la pubblicazione dell'Organo Ufficiale, di cui nomi-

na il Comitato di Redazione, ed adempie ad ogni altro

obbligo per l'attuazione dei dettami del presente

Statuto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo verranno prese

- 6 -

a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore decisionale.

Su invito del Presidente potranno essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo esperti, per riferire su particolari argomenti.

ART. 11

La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza effettiva e legale della Società; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; dirige le attività societarie; dà esecuzione ai mandati dell'Assemblea e del Consiglio, e può adottare, nei casi di urgenza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, riferendone a questo nella prima adunanza per la necessaria ratifica; ha la firma depositata, insieme a quella del Tesoriere, in un Istituto Bancario e/o postale, presso cui sarà acceso il Conto Corrente intestato alla Società.

In assenza del Presidente, le medesime attribuzioni e facoltà sono conferite al Vice Presidente più anziano.

ART. 12

Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice Segretario nominato, su sua proposta, dal Consiglio

- 7 -

Direttivo, e da altre persone che, in caso di necessità e compatibilmente con la possibilità finanziaria della Società, il Consiglio Direttivo ritenesse utile nominare in via temporanea e con incarichi specifici. Provvede alla redazione dei processi verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio; cura le pratiche d'ufficio, il protocollo, lo schedario e coordina le attività del Tesoriere e dei Revisori dei Conti.

ART. 13

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, Pre dispone il Bilancio preventivo secondo le direttive fissate dal Consiglio; tiene la contabilità generale in entrata ed uscita; provvede ai pagamenti autorizzati dal Consiglio; riscuote le quote associative, i proventi dell'Organo Ufficiale ed i contributi di varia natura; provvede agli acquisti del materiale necessario per il funzionamento della Società; formula il Bilancio consuntivo in base alle risultanze contabili entro il mese di gennaio di ciascun anno; tiene al corrente i registri contabili e gli incartamenti relativi alle giustificazioni di spese, a disposizione dei Revisori dei Conti; informa periodicamente il Presidente della situazione economica; ha la firma depositata, insieme a quella del Presidente, nel-

- 3 -

L'Istituto Bancario e/o postale presso cui sarà acceso il Conto Corrente intestato alla Società.

ART. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due Soci nominati a maggioranza dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esercitano il controllo amministrativo in osservanza dei disposti statutari. Riferiscono per iscritto al Consiglio Direttivo.

Cap. IV^o - Patrimonio della Società

ART. 15

Il patrimonio della Società è costituito dalla disponibilità finanziaria e da eventuali beni materiali.

Il patrimonio finanziario è formato con le quote annuali dei Soci, con i proventi del proprio Organo Ufficiale e con eventuali doni, sovvenzioni ed elargizioni da parte di Privati e di Enti. I fondi sono depositati su un Conto Corrente, e la uscite dovranno servire per le spese di amministrazione, per le adunanze e le sedute scientifiche, per la pubblicazione dell'Organo Ufficiale e per l'eventuale istituzione di premi per lavori scientifici.

ART. 16

Il Conto Corrente sarà acceso presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.

- 9 -

Qualora si tratti di spese non ordinarie, i prelevamenti verranno effettuati a mezzo assegno bancario a firma del Presidente, o, dietro delega scritta del Presidente, dal Tesoriere.

Il Tesoriere provvede direttamente alle spese ordinarie, a mezzo assegno bancario, sotto la propria responsabilità, mantenendo aggiornata la contabilità a disposizione del Presidente e dei Revisori dei Conti.

ART. 17

In caso di scioglimento della Società il Patrimonio sarà devoluto in opere di utilità medico-sociale.

Cap.V°-Modifiche allo Statuto

ART. 18

Eventuali modifiche dello Statuto debbono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, e sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Cap.VI°-Decadenza dei Soci

ART. 19

I Soci decadono o per dimissione volontaria, che diverrà effettiva all'inizio dell'anno successivo, oppure in seguito a proposta del Consiglio Direttivo per validi motivi, approvata dall'Assemblea.

Cap.VII°-Disposizioni finali e transitorie

ART. 20

- 10 -

Per il primo triennio, onde provvedere alla fase di
avvio della Società, il Consiglio Direttivo è formato
dai Soci Fondatori, nel rispetto della rappresentati-
vità espressa nel paragrafo 1° dell'articolo 10.
Il Consiglio Direttivo nomina anche, per lo stesso
periodo di avvio, i due Revisori dei Conti.